

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione di natanti

Edizione settembre 2019

E Assicurazione casco parziale

Indice

Oggetto d'assicurazione

E1 Cose assicurate

Estensione della copertura

E2 Rischi assicurati

E3 Esclusioni

Prestazioni d'assicurazione

E4 Prestazioni assicurate

E5 Indennizzo

E6 Franchigia / partecipazione ai costi

E7 Obblighi in caso di sinistro

E8 Definizioni

Oggetto d'assicurazione

E1 Cose assicurate

Le seguenti cose sono assicurate:

- 1.1 il natante indicato nella polizza e tutte le componenti incorporate;
- 1.2 l'equipaggiamento e gli accessori al completo (ad es. scialuppe fino a CHF 1'500.00), nella misura in cui siano considerati nella somma d'assicurazione.

1.3 Altre cose da assicurare

Sono assicurati esclusivamente in virtù di una convenzione speciale fino alla somma convenuta:

- gli effetti personali, compresi gli equipaggiamenti sportivi e per la pesca
Non sono assicurati: generi alimentari e voluttuari, denaro contante, carte di credito, libretti di risparmio e cartevalori (compresi gli assegni turistici), documenti, oggetti di valore, gioielli, telefoni cellulari, smartphones, tablets, computer portatili.
- carrelli da rimorchio (Trailer), carrelli di alaggio, invasature
- boe
- scialuppa (da un valore assicurato di CHF 1'500.00)
- pontili d'attracco, rimesse, travel-lift e scivoli.

Estensione della copertura

E2 Rischi assicurati

Il natante, i valori e le somme dichiarati nella polizza sono assicurati in acqua, a terra, nel deposito invernale e durante il trasporto, contro i seguenti rischi:

- 2.1 **Incendio:** distruzione o danneggiamento occorsi contro la vostra volontà in seguito a incendio, fulmine, esplosione, corto circuito (esclusi i danni alle batterie) e opere di spegnimento;
- 2.2 **Eventi naturali:** distruzione o danneggiamento quali immediate conseguenze di frane, cadute di sassi, smottamenti, valanghe, slavine, caduta di masse di neve, pressione della neve improvvisa (dovuta a una nevicata persistente sull'arco di 2-3 giorni), grandine, piene, inondazioni e tempeste con raffiche di vento di velocità minima pari a 75 km/h.
I danni provocati da tempeste sono assicurati unicamente se il natante si trova a terra oppure ormeggiato a regola d'arte nelle acque di un porto, a una boa o a un pontile.
- 2.3 **Furto:** perdita, distruzione o danneggiamento dovuti a furto, sottrazione, rapina o pirateria o al tentativo di compiere uno di questi atti, ma non ad appropriazione indebita. Singole parti integranti, nonché gli accessori fissati al natante o chiusi a chiave nello stesso, sono oggetto di risarcimento anche se sottratti senza il natante;
- 2.4 **Rottura di vetri:** rottura dei vetri, compresi il plexiglas o materie sintetiche analoghe utilizzate al posto del vetro comune;
- 2.5 **Atti vandalici:** danneggiamento intenzionale o doloso del natante e delle sue installazioni. **I danni provocati da graffiature e scalfitture allo scafo non sono assicurati;**
- 2.6 **Azioni di soccorso:** danni e imbrattamento all'interno del natante causati da occupanti o terzi infortunati, ai quali è prestato soccorso.

Questa enumerazione è conclusiva.

E3 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia i danni e le perdite dovuti a:

- 3.1 difetti di materiale o di costruzione, usura, corrosione, ossidazione, osmosi, putredine, ruggine, tarlatura, incrinature e fessurazioni da tensione, invecchiamento, delaminazione di legno o materiale sintetico, cura e manutenzione carenti, in particolare danni causati da manutenzione carente come mancata sostituzione di parti usurate, parti marce o arrugginite (ad es. soffietto o cordina del cambio usurato), sovraccarico, effetto sifone;
- 3.2 agenti atmosferici quali pioggia, irradiazione solare, umidità, gelo (es. congelamento dell'acqua di raffreddamento), nonché formazione di ghiaccio di ogni genere, pressione di neve persistente (per oltre 3 giorni);
- 3.3 guasti o difetti interni a macchine, batterie, attrezzi e componenti costruttivi elettronici; danni da colpo d'ariete;
- 3.4 partecipazione a gare motonautiche e regate;
- 3.5 perdita e caduta fuori bordo di cose assicurate;
- 3.6 appropriazione indebita e frode, confisca del natante per effetto di una disposizione delle autorità; violazione di norme di legge in materia di sicurezza dei trasporti;
- 3.7 diminuzione del valore, della funzionalità o dell'idoneità all'uso del natante, fermo barca e perdite economiche, spese di stazionamento e deposito invernale;
- 3.8 azioni belliche o di guerra civile;
- 3.9 terremoti in Svizzera, eruzioni vulcaniche o contaminazione radioattiva compresi i danni indiretti;
- 3.10 impiego come armi di sostanze chimiche, biologiche, biochimiche o di onde elettromagnetiche, compresi i danni indiretti.

Prestazioni d'assicurazione

E4 Prestazioni assicurate

La società si assume le spese di:

- 4.1 **riparazione e / o sostituzione** del natante distrutto o scomparso, dell'equipaggiamento e degli accessori;
- 4.2 **rimorchio / trasporto** al cantiere navale adeguato più vicino;
- 4.3 **esborsi** finalizzati a rilevare, ridurre o evitare un danno assicurato, nonché al recupero, alla rimozione e allo smaltimento del relitto.
Tali spese sono assicurate a **titolo complementare** fino al 100 % della somma d'assicurazione;
- 4.4 **tasse d'importazione** all'estero, se il natante non può più essere riportato in Svizzera;
- 4.5 **inconvenienti** connessi a un sinistro assicurato (es. albergo, spese di viaggio, telefono) fino a CHF 500.00.

E5 Indennizzo

5.1 Danno totale

Nei primi cinque anni dall'inizio del contratto è indennizzato il **valore d'assicurazione convenuto** del natante, meno i resti realizzabili. Scaduto questo termine, è indennizzato il valore attuale. La realizzazione spetta per principio all'assicurato.

Singoli oggetti totalmente danneggiati o scomparsi quali motori fuoribordo, scialuppe, rimorchi, boe, vele e teloni di copertura sono indennizzati al valore attuale.

5.2 Danno parziale

La società rimborsa le spese di riparazione. Se lo stato delle cose assicurate è migliorato grazie alla riparazione (plusvalore), il contraente dovrà assumersi una quota adeguata dei costi. Qualora una manutenzione insufficiente, riparazioni non eseguite subito dopo il sinistro, usura o danni precedenti abbiano aggravato i costi di riparazione, il contraente è tenuto a pagare tali maggiori costi. Se la riparazione prevede la sostituzione di determinati elementi, viene operata una deduzione "**nuovo per vecchio**". L'importo della deduzione per età e usura viene calcolato in base ai seguenti tempi di ammortamento:

- allestimenti interni in legno, tessuto, pelle, pelle sintetica, plastica, tappezzeria, imbottiture, ecc. ammortamento a 30 anni
- elementi esposti al vento e agli agenti atmosferici come: vele, teloni, rivestimenti, cappe, sprayhood, imbottiture esterne, ecc. ammortamento a 10 anni
- parti del sistema di trazione come: piede poppiero Z-drive, cambio, motore, flaps, linea d'asse, avvolgivele, motori fuoribordo, ecc. ammortamento a 25 anni
- componenti elettriche ed elettroniche come: motori elettrici, strumenti indicatori, radar, elettronica da intrattenimento, autopiloti, strumenti di navigazione elettronici (trasduttori compresi), cruscotto, parti elettroniche del motore, ecc. ammortamento a 10 anni

La deduzione "nuovo per vecchio" ammonta in ogni caso al massimo all'80%.

E6 Franchigia / partecipazione ai costi

La franchigia convenuta è detratta in occasione di ogni sinistro.

In caso di danni causati a verniciature Metal Flake e metallizzate come anche a pellicole, l'assicurato dovrà assumersi una franchigia corrispondente al 50% delle riparazioni (mezza o totale carena).

E7 Obblighi in caso di sinistro

- 7.1 I danni dovuti a furto, atti vandalici, incendio ed esplosioni devono essere immediatamente denunciati alla polizia. Su richiesta della società, occorre sporgere denuncia penale contro l'autore del danno.
- 7.2 Le **riparazioni** possono essere commissionate solo con il consenso della società. Se tuttavia immediatamente necessaria, la riparazione potrà essere effettuata anche senza richiedere il suddetto consenso, a condizione che le spese previste non superino i CHF 2'000.00.

E8 Definizioni

8.1 Danno totale

Si tratta di danno totale se il natante è distrutto, non può più essere recuperato o è danneggiato al punto che le spese di riparazione assicurate superano il valore d'assicurazione.

Si considerano come danno totale anche i natanti rubati che non vengono ritrovati entro 90 giorni dal ricevimento dall'avviso di sinistro scritto. Se un natante rubato viene ritrovato entro 90 giorni, il contraente è tenuto a riprenderlo. Se il natante è introvabile da oltre 90 giorni, la società può richiedere la cessione dei diritti di proprietà a suo favore.

8.2 Danno parziale

Tutti i danni che non rientrano nell'articolo E8.1 (danno totale).

8.3 Valore d'assicurazione

Il valore commerciale delle cose assicurate al momento della conclusione del contratto.

8.4 Valore attuale

Valore di una cosa analoga o di ugual valore al momento che subentra il sinistro. Si considerano il deprezzamento provocato dall'età, dall'usura o da altri motivi, nonché gli investimenti tesi all'accrescimento di valore.